



Regolamento comunale di polizia mortuaria

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.04.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, CASA FUNERARIA E SALA DEL
COMMIO

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO IV – CREMAZIONE

CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

TITOLO IV – EDILIZIA CIMITERIALE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – EDILIZIA CIMITERIALE

CAPO II – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE – SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II – SANZIONI – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria. Nello specifico il Comune, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 04.03.2010, con il presente Regolamento:
 - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei Cimiteri;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni delle sepolture private;
 - d) disciplina le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche delle sepolture per l'inumazione e per la tumulazione delle salme.

2. Il presente Regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Competenze

1. Fermo restando i compiti e i poteri attribuiti dalle leggi al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Anagrafe e di Autorità Sanitaria Locale, il Comune svolge le attività di cui all'art. 1 secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti esterni, tenuti a rispettare le presenti norme.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni gestionali e l'emanazione dei conseguenti atti sono demandati al Responsabile del Servizio Cimiteriale, in concorso con il Responsabile del Servizio Tecnico, per la parte tecnica, e con l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse dai familiari del defunto.

Art. 3
Responsabilità

1. Il Comune vigila e cura affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio cimiteriale o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e classificati gratuiti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare:
 - a) il recupero e trasporto, tramite il soggetto incaricato dal Comune, di salme di persone decedute sulla pubblica via, per accidente, in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità;
 - b) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone, decedute nel Comune e in esso residenti al momento del decesso, i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
 - c) il trasporto di salme di persone, decedute nel Comune o in esso residenti al momento del decesso, che siano sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - d) l'inumazione in campo comune o la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che i defunti siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) l'iscrizione nel registro della cremazione;
 - g) la deposizione delle ceneri in cinerario comune.
2. Gli interventi di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono a carico del bilancio comunale, previa verifica e relazione da parte dei Servizi Sociali; ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno o di indigenza si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento per gli interventi di assistenza sociale.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura come l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso; per familiari si intendono il coniuge o, in difetto, i parenti più prossimi ai sensi dell'art. 74 del codice civile.
4. L'individuazione dei servizi cimiteriali a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
6. I servizi di competenza dell'azienda ULSS possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Cimiteriale del Comune è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono altresì visibili al pubblico, presso gli Uffici Demografici:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) la planimetria dei cimiteri.

CAPO II
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, CASA FUNERARIA
E SALA DEL COMMIATO

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito dei cimiteri o presso ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ai familiari e agli addetti al servizio.

Art. 7
Casa funeraria, sala del commiato ed attività funebre

1. All'interno del territorio comunale, potranno essere istituite ai sensi degli art. 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG n. 1807 del 08/11/2011, case funerarie e sale del commiato. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Le condizioni di esercizio e di utilizzo saranno definite con apposito regolamento, disciplinante anche l'attività funebre.

CAPO III
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8
Trasporto di salme

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta. Nessuna altra sosta può essere effettuata durante il trasporto, salvo casi di forza maggiore.

Art. 9
Norme generali per il trasporto

1. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto soggetto incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 658 del Codice Penale.
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 10
Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre, ove necessari, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
2. I cortei funebri a piedi sono ammessi esclusivamente dalla chiesa al cimitero, seguendo il percorso pedonale più breve e/o meno pericoloso; qualora la sepoltura avvenisse in altra località rispetto al luogo della cerimonia funebre, il corteo è autorizzato unicamente con automezzi.
3. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, compresi tra le ore 8.00 e le ore 16.00, nel periodo in cui vige l'ora solare, e alle ore 18,00, nel periodo in cui viene applicata l'ora legale, dei giorni feriali, domeniche e festivi esclusi;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - d) viabilità dei veicoli interessati al trasporto.
4. Trasporti funebri verso i cimiteri in orari e giorni diversi da quelli come sopra stabiliti, potranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, su presentazione di specifica e motivata richiesta.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 11 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
San Pietro di Feletto;
Santa Maria di Feletto;
Rua di Feletto;
Bagnolo.

Art. 12

Disposizioni generali, vigilanza, custodia e manutenzione

1. Il Comune garantisce la custodia e la manutenzione dei cimiteri comunali tramite il proprio personale o mediante appalto di servizio a ditte in possesso di adeguate capacità tecniche.
2. Il servizio di custodia e manutenzione fa capo al Servizio Tecnico, che dovrà provvedere, con le modalità indicate al comma 1 e nel rispetto delle norme e delle eventuali prescrizioni:
 - a) alla regolare verifica dello stato di conservazione dei beni cimiteriali (manufatti, viali, piante ed attrezzature) ed alla loro manutenzione o sostituzione;
 - b) alla custodia delle chiavi dei cancelli e dei diversi locali cimiteriali;
 - c) allo scavo delle fosse e all'inumazione dei feretri, nonché alla copertura delle fosse stesse;
 - d) alla tumulazione dei feretri;
 - e) alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie e agli adempimenti conseguenti, compresa l'inumazione delle salme estumulate allo scadere delle concessioni, qualora le stesse non si trovino in condizioni di completa mineralizzazione;
 - f) alla raccolta, separazione, stoccaggio o deposito temporaneo dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni nonché delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale;
 - g) a mantenere aggiornata la numerazione delle fosse;
 - h) alla pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe e a mantenere il decoro e la pulizia in genere;
 - i) a controllare l'esecuzione dei lavori da parte dei concessionari, provvedendo nel contempo a sanzionare i comportamenti non conformi alle norme di legge ed ai regolamenti comunali (di igiene, edilizio, cimiteriale);
 - j) a sorvegliare sulla regolare tenuta e posa delle lapidi, croci, iscrizioni e monumenti, segnalando eventuali inadempienze o mancanze dei concessionari ed invitandoli a provvedere alla manutenzione dei beni concessi loro in uso;
 - k) a segnalare al Responsabile del Servizio Cimiteriale, al Servizio del dipartimento di prevenzione dell'ULSS ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze, tutte le irregolarità riscontrate nei cimiteri.

Art. 13
Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 1. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 2. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 3. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie di loculo o concessionarie, e membri della famiglia del concessionario, di tombe di famiglia;
 4. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i nati morti, i prodotti abortivi e i prodotti del concepimento;
 5. le salme di persone aventi in vita la propria residenza nelle zone limitrofe del Comune di Refrontolo – via Mire – comprese entro gli ambiti della Parrocchia di San Pietro Vecchio, limitatamente alla sepoltura nel cimitero di San Pietro di Feletto;
 6. le salme di persone aventi in vita la propria residenza nelle zone limitrofe dei Comuni di Susegana – località Crevada – e di Refrontolo – via Crevada - comprese entro gli ambiti della Parrocchia di Santa Maria di Feletto, limitatamente alla sepoltura nel cimitero di Santa Maria di Feletto;
 7. le salme di persone che abbiano trasferito la propria residenza dal Comune di San Pietro di Feletto presso strutture socio-assistenziali situate fuori del Comune;
 8. le salme di persone già residenti nel Comune che abbiamo stabilito, per motivi di salute, la propria residenza in altro Comune, presso parenti in linea retta di I° grado o in linea collaterale di II° grado, da meno di 18 mesi;
 9. le salme di persone già residenti nel Comune per almeno 20 anni che abbiamo stabilito, per motivi di salute, la propria residenza in altro Comune da meno di 18 mesi;
 10. le salme di persone non residenti nel Comune:
 - a) iscritte all’Anagrafe Comunale dalla nascita e residenti nel Comune per almeno 25 anni;
 - b) che siano state residenti nel Comune per almeno 30 anni;
 - c) il cui coniuge sia già sepolto nello stesso cimitero, con esclusione del caso previsto al punto 12);
 - d) iscritte all’A.I.R.E. del Comune, che abbiano avuto in vita la propria abitazione nel territorio comunale o abbiano il coniuge o parenti di I° grado residenti nel Comune;
 - e) che siano state insignite della cittadinanza onoraria del Comune di San Pietro di Feletto;
 11. i resti mortali e le ceneri dei soggetti sopra indicati;
 12. le ceneri derivanti da cremazione di salme non rientranti nella elencazione precedente, solo se parenti e affini fino al 2° grado di persone già sepolte nei cimiteri comunali e collocate insieme alle stesse salme, o resti mortali, o ceneri, previo assenso di chi detiene la titolarità della concessione o dell’assegnazione.
2. Ai fini dell’applicazione dei canoni di concessione sono equiparate alle salme o resti o ceneri di residenti quelli elencati al punto 4, qualora almeno uno dei genitori sia residente, e ai punti da 5 al 9.
3. Il canone di concessione delle sepolture per le salme o resti o ceneri dei non residenti sarà doppio rispetto a quello previsto per i residenti.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 14 Campi di inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono previste nei campi comuni per la durata necessaria a consentire la completa mineralizzazione della salma stabilita in 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve essere effettuata cominciando dall'estremità di ciascun riquadro più vicina al viale di accesso e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. La concessione dell'area per l'inumazione è effettuata gratuitamente.
4. Ad ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere sepolti nella stessa fossa. Per le dimensioni delle fosse si fa riferimento agli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990 e sue modifiche ed integrazioni, nonché ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 18/2010.
5. Le urne cinerarie possono trovare collocazione nella stessa fossa di un familiare già inumato, all'interno del franco di terreno sopra il feretro, ad una profondità di almeno cm. 15 tra l'urna ed il piano di campagna.
6. Per essere interrate le urne cinerarie devono essere collocate in contenitore avente le dimensioni interne di cm. 35 per lato, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna, allo scadere del periodo di interrimento, possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. Il peso dell'urna e del contenitore non devono creare un carico sul feretro sottostante tale da poter provocare nel tempo lo sfondamento.

Art. 15 Tumulazione

1. Si definisce tumulazione la sepoltura di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune, o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per le dimensioni delle sepolture a sistema di tumulazione si fa riferimento al punto 13.2 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
4. In ciascun loculo può essere collocato un feretro e una o più cassette di resti o ceneri. Su ciascuna cassetta di resti o urna cineraria dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 16
Deposito provvisorio

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in loculo o in tomba di famiglia, nonché di resti mortali o ceneri in loculo, in tomba di famiglia o in celletta ossario, nei seguenti casi:
 - a) in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi oppure rientri nella disponibilità di loculi o cellette ossario;
 - b) in attesa che il richiedente, già concessionario di tomba di famiglia, esegua interventi per ricavare ulteriori posti nel sepolcro;
 - c) in attesa che il richiedente, già concessionario di tomba di famiglia, ristrutturi la tomba stessa;
 - d) relativamente alle sole urne cinerarie, qualora cause di forza maggiore impongano il posticipo della prevista dispersione o dell'affido e nei casi previsti all'art. 25, comma 6.
2. Le concessioni provvisorie di loculi o cellette ossario devono risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Sulle lapidi delle sepolture concesse provvisoriamente potranno essere apposte esclusivamente iscrizioni rimuovibili senza danneggiare l'integrità delle lapidi stesse.
4. Le concessioni sono revocate in caso di mancata manutenzione e buona conservazione del bene concesso provvisoriamente.
5. Il titolare di concessione provvisoria è tenuto ad utilizzare il primo loculo/celletta ossario che si renda disponibile per la concessione ordinaria; le spese relative alla tumulazione, nonché quelle inerenti all'estumulazione, traslazione e successiva tumulazione definitiva, effettuate previa acquisizione di parere da parte dell'ULSS, sono a carico del concessionario.
6. Nella tumulazione provvisoria, così come nelle tumulazioni definitive, non è consentita la scelta del loculo/celletta ossario.
7. L'utilizzo di tombe di famiglia o di loculi o di cellette ossario già oggetto di concessione a terzi deve essere effettuato, previo benestare scritto dei concessionari, esclusivamente a titolo gratuito e a condizione che non siano ancora presenti il feretro o i resti mortali.
8. Nei casi di utilizzo di loculi o cellette ossario comunali, nessuna somma è dovuta a titolo di canone concessorio per durate inferiori a mesi 3. Oltre tale periodo si applicano i canoni stabiliti dalla Giunta Comunale.
9. Qualora dovesse trascorrere un anno infruttuosamente, senza che il concessionario di tomba di famiglia ricavi il posto necessario o ristrutturi la tomba, e salvo proroghe da concedersi dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per comprovati motivi, non dipendenti dalla volontà del concessionario stesso, la tumulazione si intende definitiva. La concessione sarà intesa con effetto dalla data di effettiva occupazione e verrà applicata la tariffa vigente al momento della stessa, detratte le somme già corrisposte ai sensi del comma 8;
10. Nel caso in cui, per inerzia del concessionario, non si addivenga alla stipula del contratto di concessione del loculo previsto al comma 8 nei sei mesi successivi alla precitata scadenza di un anno, il Comune provvederà ad estumulare il feretro ed alla sua successiva inumazione, previa acquisizione di parere da parte dell'ULSS. Le spese relative alla estumulazione e alla successiva inumazione saranno poste a carico del concessionario.
11. Qualora dovesse trascorrere un anno infruttuosamente, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione delle ceneri siano espletate, verificato il disinteresse dei familiari, le ceneri stesse saranno conferite per la conservazione indistinta nel cinerario

comune; qualora il defunto avesse disposto la dispersione, la stessa verrà effettuata dal personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali, con costi a carico degli eredi.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 17

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, di cui all'art. 39 della L.R. n. 18/2010, sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazioni di resti mortali inumati dopo il primo decennio nel campo per gli indecomposti per mancata mineralizzazione.

Art. 18

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale da affiggere presso il cimitero interessato con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti, qualora rintracciabili. Dovrà inoltre essere pubblicata sia all'Albo comunale on line che all'interno del cimitero, con un anticipo di almeno 30 giorni, la lista nominativa delle esumazioni. Tale pubblicazione costituisce lo specifico avviso previsto nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
2. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Art. 19

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 20

Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie, di cui all'art. 40 della L.R. n. 18/2010, sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento, con le medesime modalità indicate all'art. 18 per le esumazioni ordinarie.

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari, prima della scadenza della concessione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per la cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Servizio Cimiteriale estumulazioni straordinarie per esigenze cimiteriali e per attuazione di progetti cimiteriali, nel qual caso le operazioni da effettuare sono a carico del Comune, o per le fattispecie regolate dal precedente art. 16, con oneri a carico del concessionario.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare:
 - a) la conservazione dei resti in celletta ossario, appositamente concessa, o sepoltura privata;
 - b) la cremazione della salma;In mancanza, i resti ossei sono diligentemente raccolti e depositati nell'ossario comune.

Art. 21

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 22

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro la data definita negli appositi avvisi affissi all'Albo comunale on line e presso il Cimitero. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui sopra, i materiali e le opere restano, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli o smaltirli.
2. Gli aventi diritto possono essere autorizzati a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 23 Cremazione

1. Il presente capo disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130/2001 e delle disposizioni della L.R. n. 18/2010.
2. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa non può essere eseguita se non nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 24 Modalità di conservazione delle ceneri

1. A richiesta, l'urna cineraria, anziché essere destinata al cinerario comune, può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione all'interno del cimitero o in ambito privato o per la dispersione.
2. All'interno del cimitero l'urna può essere tumulata in celletta ossario, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di feretri di congiunti ivi tumulati, o interrata come previsto all'art. 14 comma 5 del presente regolamento.
3. Per i casi di tumulazione in loculo o celletta ossario di ceneri di persone di cui all'art. 13 comma 1 punto 12, dovrà essere sottoscritto apposito atto di concessione integrativa che avrà durata pari alla durata residua della concessione originaria. Alla scadenza, in nessun caso per tali ceneri, potrà essere accordata la tumulazione in celletta ossario appositamente concessa. Conseguentemente, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione, le ceneri saranno depositate nel cinerario comune.

Art. 25 Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle urne cinerarie è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda da parte del coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, previa verifica della volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri.
2. Vengono assimilati ai soggetti indicati al comma 1:
 - a) il convivente risultante anagraficamente, previa acquisizione del consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
 - b) in caso di irreperibilità dei parenti, i legali rappresentanti di ordini/istituti religiosi cui il defunto appartenesse in vita.
3. L'affidamento delle urne può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. I soggetti aventi titolo presentano al Comune dove è avvenuto il decesso, ovvero ove sono

tumulate le ceneri, domanda di affidamento che dovrà contenere i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita celletta ossario, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - h) che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a un familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'affidamento. L'urna deve essere conservata in un luogo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni o profanazioni. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario nonché sullo stato di conservazione dell'urna e la sua sigillatura.
6. In caso di emigrazione dell'affidatario verso altro comune italiano, l'urna dovrà essere trasferita in cimitero comunale, in celletta ossario appositamente concessa, e potrà essere riconsegnata a seguito di esibizione di ulteriore autorizzazione all'affidamento rilasciata dal nuovo comune di residenza.
7. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli aventi causa di consegnare l'urna in cimitero comunale, per la conservazione secondo le modalità previste dalla normativa, salvo il diritto degli stessi a chiedere per sé l'affidamento dell'urna.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali, a spese degli aventi titolo.
9. L'affidamento delle ceneri avviene a titolo gratuito.

Art. 26 **Dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le medesime modalità previste dall'art. 3, lett. b) della L. n. 130/2001 per la concessione dell'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di persone decedute all'estero o le cui ceneri

siano già conservate in cimiteri comunali, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in territorio comunale è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Pietro di Feletto.

2. I soggetti aventi titolo presentano la richiesta di autorizzazione alla dispersione contenente:
 - a) i dati anagrafici e di residenza del/i richiedente/i e relativo documento identificativo;
 - b) qualora il luogo di dispersione non sia stato indicato dal defunto, dovrà essere allegata apposita dichiarazione d'intento del luogo ove disperdere le ceneri, espressa dai soggetti indicati all'art. 3, lett. b) punto 3) della L. n. 130/2001;
 - c) autorizzazione scritta, sottoscritta dal proprietario, per la dispersione in aree private;
 - d) dichiarazione della rispondenza dell'area prescelta per la dispersione alle previsioni di legge e del presente regolamento;
 - e) dichiarazione di conoscenza delle norme circa le modalità di dispersione delle ceneri ed i reati possibili sulla dispersione non autorizzata e delle altre norme del codice penale in materia.
3. Il nulla osta per la dispersione di ceneri nel territorio del Comune di persone autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni è rilasciato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa presentazione di apposita istanza contenente:
 - a) i dati anagrafici e di residenza del richiedente e documento identificativo dello stesso, corredata dall'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente;
 - b) qualora il luogo di dispersione non sia stato indicato dal defunto, deve essere la allegata apposita dichiarazione d'intento del luogo ove disperdere le ceneri, espressa dai soggetti indicati all'art. 3, lett. b) punto 3) della L. n. 130/2001;
 - c) autorizzazione scritta, sottoscritta dal proprietario, per la dispersione in aree private;
 - d) dichiarazione della rispondenza dell'area prescelta per la dispersione alle previsioni di legge e del presente regolamento;
 - e) dichiarazione di conoscenza delle norme circa le modalità di dispersione delle ceneri ed i reati possibili sulla dispersione non autorizzata e delle altre norme del codice penale in materia.
4. Di ogni dispersione di ceneri effettuata in territorio comunale deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro informatico, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile.
5. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno:
 - a) nelle aree appositamente individuate all'interno dei cimiteri comunali;
 - b) in natura, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi o altri manufatti;
 - c) in aree private, poste al di fuori dei centri abitati e con il consenso dei proprietari.
6. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali è riservata ai soggetti indicati all'art. 13 del presente Regolamento.
7. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso o altra utilità per l'assenso alla dispersione.
8. Al di fuori delle aree appositamente individuate nei cimiteri comunali, e di quanto previsto al comma 5 dell'art. 14, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
9. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna contenente le ceneri, purché sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.

10. La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
11. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare, qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.
12. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 27 **Registro per la cremazione**

1. Il registro comunale per la cremazione è tenuto dall'Ufficio di Stato civile.
2. Nel registro verranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e l'eventuale volontà alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato la dichiarazione contenente la volontà di essere cremato, redatta con le medesime forme previste dall'art. 602 del codice civile per il testamento olografo, su modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.
4. L'Ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle modalità con cui lo stesso ha manifestato la propria volontà di essere cremato ed eventualmente il ritiro della dichiarazione depositata.

CAPO V **POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 28 (*) **Orario**

1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è stabilito con ordinanza del Sindaco, anche con previsione di diversificazioni per il periodo in cui vige l'ora legale. Gli orari di apertura e di chiusura sono affissi all'entrata di ciascun cimitero.
2. Eventuali restrizioni temporanee all'orario potranno essere disposte con determinazione del competente Responsabile del Servizio in relazione all'effettuazione di lavori o ad attività di esumazione o estumulazione da effettuarsi nei cimiteri, per il tempo strettamente necessario.

() articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 21.01.2019*

Art. 29 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizi del medesimo.

3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio, fatto salvo l'ingresso dei cani al servizio di persone non vedenti.

Art. 30 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; è fatto obbligo di separare i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata;
 - e) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o apporre sfregi sulle lapidi, sulle cappelle o sui muri;
 - g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme, qualora non accompagnati da parenti del defunto o non autorizzati;
 - l) qualsiasi attività commerciale;
 - m) chiedere l'elemosina o effettuare raccolta di fondi;
 - n) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta costruttrice o fornitrice; eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 31 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 32 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale provvederà alla loro rimozione e distruzione.
2. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti negli appositi contenitori, secondo i principi della raccolta differenziata.
3. E' assolutamente vietato asportare dai Cimiteri fiori, arbusti e corone.

Art. 33
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Verrà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti verranno adottati a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'interno del cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 22 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 34
Sepulture private

1. Le sepulture possono essere comuni e private.
2. Sono sepulture comuni le fosse per inumazione.
3. Le sepulture private si distinguono in:
 - a) sepulture individuali: loculi e cellette ossario, utilizzate quest'ultime anche per la collocazione di urne cinerarie;
 - b) sepulture per famiglie e collettività: tombe e cappelle;
4. Nei cimiteri comunali non sono previste zone per la realizzazione di ulteriori tombe di famiglia e quelle esistenti non saranno ulteriormente concesse una volta rientrate nella

disponibilità del Comune.

Art. 35

Durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e sono subordinate al pagamento dei canoni fissati dalla Giunta Comunale.
2. La durata è fissata:
 - a) in 30 anni per i loculi, con possibilità di rinnovo, per una sola volta, per un ulteriore periodo di anni 30, previo pagamento del canone di concessione vigente al momento della scadenza;
 - b) in anni 20 per le cellette ossario, con possibilità di rinnovo, per una sola volta, per un ulteriore periodo di anni 20, previo pagamento del canone di concessione vigente al momento della scadenza.
3. I loculi interrati del cimitero di Bagnolo possono essere concessi per la durata di anni 20, non rinnovabili, per la tumulazione delle salme di suore appartenenti in vita all'Istituto Ancelle di Gesù Bambino, solo qualora siano state occupate nel cimitero di San Pietro le 35 fosse alle stesse destinate, come previsto con deliberazione consiliare n. 54 del 14.11.2013.

Art. 36

Modalità di concessione

1. I loculi e le cellette ossario, possono essere concesse solo in presenza di salma per i primi e di resti o ceneri per i secondi.
2. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona per la quale è rilasciata la concessione.
3. Il loculo e la celletta ossario vengono concessi seguendo l'ordine di numerazione progressiva da sinistra verso destra, partendo dal basso.
4. La decorrenza dalla concessione ha inizio dalla tumulazione della salma o resti o ceneri, a prescindere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
5. Qualora, per qualsiasi causa, la salma venga estumulata prima del termine di validità della concessione, il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione un indennizzo calcolato con le modalità indicate all'art. 42.
6. E' vietata la traslazione di salme dai loculi già assegnati ad altro loculo dello stesso Cimitero, salvo motivata deroga concessa dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 37

Divieto di cessione e prestito

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di loculi o di aree cimiteriali tra privati, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 16. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.

Art. 38

Uso delle tombe di famiglia

1. Nelle sepolture per famiglie concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della famiglia.
2. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nel successivo comma 3, salva diversa disposizione più restrittiva del concessionario.
3. Gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia sono:
 - a) coniuge;
 - b) ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado;
 - c) collaterali fino al 6° grado;
 - d) affini fino al 4° grado;
 - e) generi e nuore;
 - f) conviventi del concessionario o dei suoi eredi, qualora la convivenza sia anagraficamente comprovata.
4. In nessun caso potrà essere concessa l'inumazione nei campi comuni dei cimiteri comunali di salme di persone prive dei requisiti indicati all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 39

Manutenzione delle tombe di famiglia

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 40

Cessazione

1. Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno.
2. Le concessioni oltre che per scadenza cessano per retrocessione, decadenza e revoca.

Art. 41

Divisione e rinuncia relative a tombe di famiglia

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i

propri aventi titolo, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione, si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

2. Le richieste indicate al comma 1 sono recepite e registrate dal Servizio cimiteriale, utilizzando i servizi informatici in uso.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 38 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale, chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 38, che assumono la qualità di concessionari.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 38 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 42

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e cellette ossario concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, un indennizzo determinato sulla base della tariffa vigente all'atto della concessione, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula:

$$P \times [(T-t):T] = X$$

dove:

P = prezzo del loculo/celletta ossario al momento della concessione;

T = mensilità contrattuali della concessione;

t = mensilità di concessione fruite fino alla retrocessione (le frazioni si computano per intero);

X = importo da rimborsare.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma, ceneri o resti.

Art. 43

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di loculi o tombe di famiglia, anche a concessione perpetua, a condizione che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
3. Allo scopo di favorire la rinuncia alle concessioni, è data facoltà al concessionario di permutare ciascun loculo perpetuo con una celletta ossario avente concessione di durata ventennale, senza alcuna spesa né contrattuale né per la traslazione dei resti.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 44

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per ragioni di interesse pubblico. Verificandosi il caso, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti di concerto con il Responsabile del Servizio Tecnico, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tumulazione alla nuova.
2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima o in difetto, mediante pubblicazione di avviso all'Albo comunale on line e presso il cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 45

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) del comma 1 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale on line e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La pronuncia di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale, in base ad accertamento dei relativi presupposti, effettuato di concerto con il Responsabile del Servizio Tecnico nei casi previsti ai punti c) e d) ed e) del comma 1.

Art. 46

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. Dopo gli eventuali lavori di restauro o di ripristino, il Comune provvede direttamente all'assegnazione a terzi.

Art. 47

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

EDILIZIA CIMITERIALE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 48

Edilizia cimiteriale e caratteristiche costruttive

1. Previa presentazione della comunicazione prevista dall'art. 25 del Regolamento Edilizio

Comunale “Opere non subordinate a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (interventi liberi)” i privati potranno provvedere al collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, con le caratteristiche di seguito indicate e nel rispetto delle elencate prescrizioni:

- a) copritomba orizzontale costituito da un manufatto, in marmo o pietra naturale o materiali simili per caratteristiche di stabilità e resistenza, a forma di anello avente le seguenti dimensioni: larghezza massima esterna cm 70, lunghezza massima esterna cm 170 e larghezza massima del massello cm. 10 su tre lati e cm. 50 sul quarto lato, lato su cui poggerà la lapide verticale. All'interno di tale anello la superficie dovrà rimanere libera priva di copertura compatta o isolamento;
 - b) l'anello potrà essere riempito con ciottoli o con terra naturale sulla quale potrà essere seminata dell'erba o coltivati fiori o piante a cespuglio la cui vegetazione sia limitata e contenuta e non rechi danno o ingombro alle tombe attigue;
 - c) altezza massima dello zoccolo del copritomba orizzontale non superiore a cm. 20 dal piano di calpestio;
 - d) croci, monumenti o lapidi verticali delle seguenti dimensioni: altezza massima dal piano di calpestio cm. 100, e larghezza massima cm 70, spessore massimo cm 20.
 - e) dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
 - f) non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
 - g) il manufatto dovrà garantire robustezza e stabilità nel tempo ed avere adeguata e conveniente fondazione che permetta un solido ancoraggio al terreno;
 - h) ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
 - i) resta a carico degli interessati ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
2. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
3. La richiesta indicata al comma 1, alla quale deve essere allegato il disegno del manufatto in assonometria e in scala 1:10, dovrà specificare:
- a) la qualità del materiale impiegato;
 - b) il testo dell'epigrafe;
 - c) l'indicazione della fossa sulla quale vanno posti i manufatti;
 - d) i soggetti che provvederanno all'esecuzione dei lavori.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

CAPO II IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 49 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, il concessionario e l'impresa incaricata dovranno:
 - a) prestare la massima cura evitando di arrecare danno alle tombe limitrofe ed ai beni pubblici;
 - b) per arrivare al luogo del lavoro, seguire il percorso che sarà indicato dal Servizio Tecnico;
 - c) occupare temporaneamente il minimo spazio necessario per il deposito del materiale e delle

- attrezzature;
- d) nei giorni festivi e in occasione di sepolture, riordinare e lasciare libero il terreno adiacente all'area interessata ai lavori da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc., e sospendere i lavori;
 - e) tutto il materiale a costruzione ed i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero già pronti per il loro utilizzo;
 - f) appena ultimato il lavoro, il suolo dovrà essere ripulito e sgombrato da materiali ed attrezzature;
 - g) tutti i rifiuti derivanti dal lavoro dovranno essere prontamente smaltiti con le modalità previste dalla legge.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione per l'ordinaria manutenzione o da comunicazione di inizio attività asseverata/segnalazione certificata di inizio attività per manutenzione straordinaria.
 3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
 4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento ed avere un abbigliamento consoni alla natura del luogo.
 5. In caso di violazione di norme, regolamenti e prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione delle opere difformi.

Art. 50 **Responsabilità – Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'effettuazione di lavori di particolare rilevanza è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 51 **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutti i lavori non ultimati, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa rilasciata dal Servizio Tecnico comunale.

Art. 52 **Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle comunicazioni effettuate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Servizio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito

cauzionale.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE - SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre, entro il mese di novembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II SANZIONI - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Cautele

1. Chiunque chieda l'effettuazione di un servizio o una concessione o comunichi l'effettuazione di opere, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 55^(*) Concessione pregresse – Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per i loculi o le tombe dei quali si presume sussistere concessione, ma per i quali non vi sono agli atti documenti attestanti la stessa, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà a pubblicare all'Albo comunale on line ed affiggere sul fronte del loculo o della tomba apposito avviso con il quale si invita chiunque ritenga di avere titolo alla concessione a richiedere la formalizzazione della stessa al Comune entro un termine dato. Alla scadenza del termine suddetto, qualora nessuno abbia rivendicato la concessione, il loculo o la tomba saranno

considerati disponibili a tutti gli effetti. Nel caso qualcuno rivendichi la concessione, senza esibire il relativo atto, il Servizio cimiteriale provvederà alla verifica della documentazione e, sussistendone le motivazioni, provvederà al rilascio di una concessione, senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali, che avrà la durata prevista dal presente Regolamento per la tipologia di sepoltura, da calcolarsi dalla data della futura tumulazione o dalla data della stipula nel caso di manufatto già utilizzato. Per le tombe di famiglia la durata della concessione è fissata in anni 60.

3. Nelle more dell'avvio della procedura di cui al comma 2, le modalità indicate all'ultimo periodo del medesimo comma dovranno essere applicate a tutti i loculi o tombe, privi di concessione, per i quali pervenga richiesta di inserimento di urne o cassette con resti mortali, o salme nel caso di tombe di famiglia.
4. Al fine di regolarizzare l'utilizzo di loculi senza concessione, potrà essere altresì autorizzata la tumulazione nel medesimo loculo di altro familiare defunto, previa estumulazione della salma precedentemente inserita a spese del richiedente e con stipula di nuova concessione a favore dello stesso richiedente, avente la durata prevista dal presente Regolamento e previo pagamento del canone di concessione vigente.

() articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.04.2022*

Art. 56 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 a € 300,00, oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 57 Efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 15.09.2003 e successivamente modificato, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), la legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), la circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), la circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003), la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010) e loro modifiche ed integrazioni.